

L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE: L'ISCRIZIONE e TRASFERIMENTO DI SEDE DA ALTRA PROVINCIA

Guida a cura del Registro delle Imprese di Ancona

Per informazioni registro.impres@an.camcom.it

Versione 2 – dicembre 2012



la Camera
di Commercio
di Ancona
è registrata
EMAS

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2195, Art.2196, Art. 2135, Art. 2136 , Art. 2083 c.c.

SOGGETTO OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE

Il titolare.

Il modello informatico deve essere firmato obbligatoriamente dal titolare: non è possibile la presentazione tramite procura all'intermediario/professionista.

TERMINE PER IL DEPOSITO

L'art. 2196: 30 giorni dall'inizio dell'attività. Poiché la ricevuta di Comunicazione Unica è titolo per l'avvio dell'impresa, non è possibile avviare l'attività e denunciarla successivamente: di fatto i trenta giorni non ci sono più perché la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione (vedi anche l'iscrizione inattiva)

MODULISTICA

Per la compilazione della pratica utilizzare starweb: <http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp>.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Consultare il "Manuale delle attività" per la documentazione da allegare, nel sito del Registro Imprese <http://www.an.camcom.gov.it/manuale-attivita?term=12>.

DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO

Consultare la tabella presente sul sito della camera di commercio al seguente indirizzo: <http://www.an.camcom.gov.it/registro-impres/guide-agli-adempimenti>

NOTE E CASI PARTICOLARI:

I soggetti obbligati all'iscrizione che esercitano un'attività economica, sono definiti come:

Imprenditore Commerciale

È colui che esercita un'attività economica, non agricola, compresa fra quelle indicate dall'art. 2195 c.c.; persona fisica che svolge l'attività con carattere di continuità, prevalentemente con l'apporto del capitale e dei dipendenti, eventualmente con l'apporto del proprio lavoro in via residuale. Ha una struttura imprenditoriale complessa che lo fa assimilare più a una società che non ad un piccolo imprenditore. Si iscrive nella sezione ordinaria del registro delle imprese, al pari delle società;

Piccolo Imprenditore

E' colui che esercita un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Generalmente è piccolo imprenditore anche il piccolo commerciante e l'agente di commercio;

Imprenditore Agricolo

E' colui che esercita un'attività agricola (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento animali ed attività connesse.), dove i mezzi di produzione e il lavoro di altri sono prevalenti rispetto al suo.

Coltivatore Diretto

E' colui che svolge un'attività agricola con le caratteristiche di prevalenza del piccolo imprenditore. Si tratta di un sottoinsieme del piccolo imprenditore.

NON SOGGETTI AD ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Non devono iscriversi al Registro delle Imprese coloro che svolgono l'attività in modo occasionale, né i professionisti. Per le attività al limite tra impresa e professione, si deve fare riferimento all'organizzazione, come previsto nella definizione civilistica di imprenditore e di piccolo imprenditore.

DIRITTO ANNUALE DA PAGARE - DIFFERENZE TRA SEZIONE ORDINARIA E SEZIONE SPECIALE

L'importo del diritto annuale dell'imprenditore commerciale è superiore a quello dell'imprenditore iscritto nella sezione speciale con la qualifica di piccolo imprenditore, coltivatore diretto ed imprenditore agricolo.

Al 2012 gli imprenditori commerciali (cioè iscritti nella sezione ordinaria) pagano 200,00 euro in misura fissa, gli altri 88,00 euro, tuttavia per gli aggiornamenti si consiglia di consultare il sito nell'apposita sezione del Diritto Annuo: <http://www.an.camcom.gov.it/diritto-annuale>.

TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA

E' il caso di richiesta di iscrizione a seguito di trasferimento della sede principale dell'impresa da un'altra Provincia. Tecnicamente si tratta di una modifica (e non di una iscrizione) sulla posizione esistente, quindi vanno compilati il quadro del trasferimento da altra provincia, quello della sede legale (che ovviamente cambia) e gli altri quadri che subiscono modifiche nel trasferimento.

Si possono verificare le seguenti ipotesi:

1. nella provincia della precedente sede legale cessa ogni attività esercitata: va segnalata la "cessazione totale dell'attività" attraverso l'apposita casella;

2. presso l'indirizzo della precedente sede legale rimane ubicata un'unità locale dell'impresa: va presentato apposito modello UL presso la Camera di Commercio di provenienza;
3. nella provincia di destinazione sono già presenti unità locali e la sede dell'impresa si trasferisce presso una di esse: insieme alla pratica di trasferimento va compilata una pratica di cessazione di questa UL.

La pratica va presentata solo alla Camera di destinazione.

ISCRIZIONE INATTIVA

Come detto, in caso di iscrizione con contestuale inizio di attività, la data di inizio attività dovrà coincidere con la data di presentazione della pratica di iscrizione.

È possibile però l'iscrizione inattiva: in questo caso nella descrizione dell'attività si dovrà nella distinta comunicare e l'attività non deve riportare la data di inizio.

In seguito entro 30 giorni dall'effettivo inizio si darà comunicazione dell'inizio attività. Per la denuncia di attività soggette a SCIA (commercio all'ingrosso, impiantistica, autoriparatori, impresa di pulizia e facchinaggio) o nei casi in cui venga utilizzata la modalità SUAP per trasmettere la SCIA al comune, la data di inizio attività coincide con l'invio della pratica telematica al registro imprese.

Questa comunicazione è esente da diritti di segreteria e da imposta di bollo, e la data di inizio attività non può essere antecedente alla data del protocollo di iscrizione.

IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE

Va compilato solo se l'imprenditore agricolo a decorrere da una certa data possiede i requisiti previsti dal D.Lgs. 228/2001 e successive modifiche (va allegata la certificazione rilasciata dal Comune di pertinenza).

E' il titolare dell'azienda, colui che dedica all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo, che ricava dall'attività medesima, almeno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale, che svolge essenzialmente attività di direzione d'impresa.

I D.Lgs. 226, 227 e 228/2001 hanno fatto rientrare tra gli imprenditori agricoli a titolo principale: le persone fisiche, le cooperative agricole, le associazioni professionali di imprenditori agricoli, le società di persone, le società di capitali.

Sono consentite le attività connesse, ma non devono prevalere rispetto all'attività agricola principale.